

Allegato "B" al n. 50255/22138 di Repertorio

STATUTO

della

"FONDAZIONE B&B ETS"

Articolo 1 - Denominazione

1. È costituita una Fondazione denominata

"FONDAZIONE B&B Ente del Terzo Settore"

per brevità anche **"FONDAZIONE B&B ETS"** (di seguito la **"Fondazione"**). Di tale denominazione farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2 - Sede

2.1 La Fondazione ha sede legale in **Brescia**, attualmente in via Oberdan n. 126. La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e non richiede la modifica dello statuto. Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso l'Autorità competente ai sensi dell'art. 48, del D.Lgs. 117/2017.

2.2 Delegazioni e uffici potranno essere costituiti, sia in Italia che all'estero, per svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Articolo 3 - Scopo e attività

3.1 La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale operando nei settori dell'assistenza, della sanità, dell'educazione allo sport e rivolgendosi a tutti i cittadini ed operatori, senza distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, opinione politica e condizioni personali e sociali.

In particolare la Fondazione intende intervenire sull'intero territorio nazionale a sostegno di progetti educativi e sociali focalizzando la propria attenzione sulle seguenti attività, previste all'art. 5, comma 1, lettere a), b), c), d), h), i), t), u) del D.Lgs 117/2017:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del decreto ETS;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi

della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, con particolare attenzione a quelle effettuate con gli animali, come l'ippoterapia, e a quelle paralimpiche;

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni ed in particolare le attività sociali e assistenziali che hanno come finalità la tutela della persona, l'inclusione sociale, l'autonomia possibile, la continuità dell'assistenza, il sostegno alle famiglie e ai caregiver;

- interventi e prestazioni sanitarie;

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.

L'attività viene svolta con un'attenzione prevalente a situazioni di sofferenza e disagio sociale, ai fabbisogni alimentari e di istruzione, all'educazione, al sostegno psicologico, alla diffusione di informazione e cultura su tematiche sociali, al sostegno finanziario di progetti attinenti ai propri scopi istituzionali promossi da enti pubblici e privati, compresi altri enti senza scopo di lucro.

Nello svolgimento delle sue attività la Fondazione intende altresì cooperare con enti, pubblici e privati, altri enti del terzo settore, istituzioni ed organizzazioni senza scopo di lucro, in ambito nazionale o internazionale, che perseguono finalità analoghe.

3.2 La Fondazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purchè secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

3.3 La Fondazione può, altresì, compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi.

In particolare, la Fondazione può, in via esemplificativa e non esaustiva:

- a. acquistare realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, di beni

immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;

- b. compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;
- c. richiedere i finanziamenti per le operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, con prestazione di garanzie;
- d. svolgere tutte le attività utili a raccogliere fondi e donazioni, in denaro o in natura anche con modalità innovative attraverso l'utilizzo di piattaforme web;
- e. partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, nonché società di capitali, comunque strumentali al perseguimento degli scopi della Fondazione;
- f. realizzare - anche a fini di divulgazione o di autofinanziamento - materiali e pubblicazioni editoriali, multimediali, elettroniche o di qualsiasi altra natura afferenti agli scopi della Fondazione.

3.4 La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività può avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 4 - Patrimonio e Mezzi finanziari

4.1 Il patrimonio della Fondazione è formato:

- dal fondo di dotazione come risultante dal bilancio nella misura prevista dalla normativa vigente;
- dai contributi, donazioni, offerte di fondi finalizzati, lasciti e liberalità di qualsiasi genere espressamente destinati ad incremento patrimoniale;
- da tutti i beni acquistati direttamente dalla Fondazione per il conseguimento dei propri fini.

4.2 Non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che perseguano in

tutto o in parte le medesime finalità.

4.3 Le entrate della Fondazione sono costituite:

- dai redditi del proprio patrimonio;
- dalle somme a qualsiasi titolo acquisite dall'ente;
- da contributi, donazioni, lasciti e sovvenzioni ricevute da enti pubblici e soggetti privati per le finalità proprie della Fondazione;
- da ricavi derivanti dalla prestazione di servizi e da ogni operazione economica e finanziaria connessa con l'espletamento delle finalità istituzionali.

E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

4.4 Il Consiglio di Amministrazione delibera l'importo delle quote di partecipazione finalizzate allo svolgimento delle attività istituzionali.

Articolo 5 - Organi

5.1 Sono organi della Fondazione:

- a. il Consiglio di Amministrazione;
- b. il Presidente e il Vice Presidente;
- c. l'Organo di Controllo e di revisione.

Articolo 6 - Consiglio di Amministrazione

6.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (di seguito anche solo "**Consiglio**") composto da 3 (tre) membri, incluso il Presidente.

I Consiglieri devono essere persone che per la loro competenza, professionalità, disponibilità e curriculum siano ritenute idonee alla amministrazione della Fondazione.

6.2 I membri del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.

6.3 Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

6.4 In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di un consigliere, il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei membri rimasti in carica, coopta il nuovo membro.

Articolo 7 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

7.1 Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, il Consiglio, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente statuto:

- a. stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione, individuando i progetti da attuare;
- b. redige la relazione annuale sull'attività, ne predispone e ne esegue i programmi;
- c. delibera lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del D.Lgs.

117/2017;

- d. redige e approva annualmente entro il mese di giugno il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017;
- e. definisce la struttura operativa della Fondazione;
- f. conferisce incarichi professionali;
- g. delibera la sottoscrizione di contratti di qualsiasi natura;
- h. nomina tra i propri membri a maggioranza assoluta il Presidente e il Vice Presidente a qualsiasi titolo cessati;
- i. sostituisce i Consiglieri a qualsiasi titolo cessati;
- j. delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;
- k. amministra il patrimonio della Fondazione, che potrà essere investito compatibilmente con la conservazione del valore reale dello stesso nel lungo periodo;
- l. decide la destinazione degli avanzi di gestione ad incremento del Fondo di Dotazione ai sensi dell'articolo 4 del presente statuto;
- m. delibera le modifiche allo statuto e le sottopone alle autorità competenti per l'approvazione, nei modi e ai sensi di legge;
- n. delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- o. cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni.

7.2. Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri, limitatamente a quelli sopra previsti alle lettere f), g) e k), ad uno o più dei suoi membri e per le stesse attività può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge; può avvalersi di consulenti.

Il potere di rappresentanza spetta agli amministratori nei limiti dei poteri conferiti, fatta salva la rappresentanza generale del Presidente e del Vice presidente.

Articolo 8 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

8.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove purché in Italia.

8.2 Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente, di propria iniziativa o quando gli venga fatta richiesta motivata da almeno due dei consiglieri, con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata o semplice, o altro strumento che garantisca in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima.

8.3 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue

deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per teleconferenza, tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Controllo.

8.4 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti e a votazione palese.

8.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente.

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione trascritto nel relativo libro.

Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte da persona designata dal Consiglio stesso.

8.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione.

La riunione può quindi svolgersi anche in più luoghi audio/video collegati con modalità, delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, tali da consentire al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, di regolare lo svolgimento, di constatare e proclamare i risultati delle votazioni, nonché sia consentito a tutti i partecipanti di rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

E' in facoltà dell'organo amministrativo stabilire nell'avviso di convocazione che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, indicando, in alternativa al luogo fisico, le piattaforme informatiche o di telecomunicazione da utilizzare per l'intervento.

Spetta al presidente constatare la regolare costituzione della riunione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento della riunione ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Articolo 9

Presidente - Vice Presidente

9.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

9.2 Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

9.3 In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione.

9.4 Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e

procuratori alle liti.

9.5 Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Al Vice Presidente, nell'ambito dei poteri conferitigli spetta la legale rappresentanza della Fondazione.

Articolo 10

Organo di Controllo

10.1 L'Organo di Controllo, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 117/2017, può essere monocratico o collegiale, può quindi essere composto da un sindaco unico o da un collegio sindacale, ad uno dei quali si attribuisce la carica di Presidente.

In caso di nomina di un sindaco unico è nominato un sindaco supplente, in caso di nomina di un collegio sindacale sono nominati due supplenti.

10.2 L'organo di controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione e resta in carica per 3 (tre) esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. I suoi componenti possono essere riconfermati.

10.3 I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti previste al secondo comma dell'art. 2397 cod.civ. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

10.4 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

10.5 L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

10.6 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

10.7 Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui il Consiglio di

Amministrazione decida di affidare la revisione ad un Revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro, che saranno comunque scelti dal Consiglio di Amministrazione.

10.8 L'Organo di Controllo deve assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

10.9 L'Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

Articolo 11

Compensi per le Cariche sociali

11.1 Ai membri dell'organo amministrativo, dell'organo di controllo, di revisione e a chiunque rivesta cariche sociali, possono essere riconosciuti compensi individuali proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

11.2 La Fondazione, nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

Articolo 12

Esercizio Finanziario - Bilancio - Divieto di ripartizione

12.1 L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1°(uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

12.2 Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in calce al rendiconto o nella nota integrativa.

12.3 il Consiglio di Amministrazione dovrà predisporre il bilancio sociale da approvare ogni anno entro il 30 (trenta) giugno. Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, il bilancio sociale sarà pubblicato ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

12.4 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

12.5 E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a partecipanti, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 13

Libri sociali

13.1 Oltre alla tenuta degli altri libri e delle scritture contabili previste dalla legge la Fondazione tiene:

- a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione,
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo,
- c) il registro dei volontari qualora si avvalga della loro opera.

Articolo 14

Operazioni straordinarie

14.1 La trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione, nonché ogni altra operazione straordinaria, sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole dei **2/3 (due terzi)** dei Consiglieri in carica.

Articolo 15

Scioglimento

15.1 La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli Articoli 27 e 28 del Codice Civile, negli altri casi previsti dalla legge e quando viene deliberata dal Consiglio di amministrazione ove lo scopo non sia ritenuto più perseguibile.

15.2 In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, una volta esaurita la liquidazione, il patrimonio della Fondazione che residua sarà devoluto, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, ad altro Ente del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 16

Norme applicabili

16.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile in tema di Fondazioni, il D.Lgs. 117/2017 e le altre norme di legge in materia.

F.TO: GRAZIELLA BRAGAGLIO

F.TO: GIANFRANCO BENETTI NOTAIO